

## Convenzione quadro swissstaffing: adeguamenti

La SECO ha dichiarato non conforme alla legge una disposizione riguardante gli assegni familiari e per i figli nella convenzione quadro di swissstaffing, che ora è stata stralciata. La convenzione quadro swissstaffing era stata approvata dalla SECO il 21 dicembre 2011. Il testo in questione è l'ultima frase della cifra 13:

*“13. Assegni familiari e per i figli*

*Gli assegni familiari e per i figli sono concessi secondo le regolamentazioni cantonali del luogo della missione e ai sensi della Legge federale sugli assegni familiari. Per lo stesso figlio viene versato un solo assegno.*

*La comprova giuridica (libretto di famiglia/formulario E411) per il diritto agli assegni familiari e per i figli va presentata all'inizio del rapporto di lavoro. **Le comprove inoltrate in ritardo vengono considerate al più presto per il periodo salariale successivo e non retroattivamente.**”*

Secondo la SECO e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, questa regolamentazione è contraria alla legge. Ai sensi dell'art. 24 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che disciplina l'estinzione del diritto, fondamentalmente gli assegni familiari possono essere richiesti retroattivamente per i cinque anni successivi alla fine del mese per il quale era dovuta la prestazione.

swissstaffing ha stralciato la disposizione e raccomanda ai prestatori di personale di apportare le modifiche del caso nelle loro convenzioni quadro.

In caso di domande, il servizio giuridico di swissstaffing è volentieri a disposizione:

<http://swissstaffing.ch/it/services/servizio-giuridico/>